



## **COMUNE DI DAVERIO**

PROVINCIA DI VARESE

Viale Roma n. 45 – 21020 DAVERIO

TEL. 0332947135

e-mail: [protocollo@comune.daverio.va.it](mailto:protocollo@comune.daverio.va.it)

PEC: [comunedaverio@legalmail.it](mailto:comunedaverio@legalmail.it)

### **REGISTRO GENERALE**

<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>270</b>	<b>19/09/2025</b>
<b>Proposta Numero 294</b>	

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

#### **AREA FINANZIARIA**

<b>OGGETTO:</b>	<b>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA' KIENERGIA SRL - CIG B84812707D</b>
-----------------	--

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- il decreto n. 12 del 20/12/2024 di nomina del Responsabile dell'Area Finanziaria;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027 e relativi allegati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2024 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2025 ad oggetto "Piano di gestione esercizio finanziario 2025/2027";

PREMESSO che:

- il Comune di Daverio ha in essere contratti di fornitura di energia elettrica connessi alle diverse proprietà comunali e all'illuminazione pubblica;
- la fornitura di energia degli immobili Comunali e della pubblica illuminazione rappresenta una delle più significative voci di spesa per ogni Amministrazione Comunale;
- con Decreto-legge 06.07.2012 n. 95, lo Stato ha imposto l'obbligo per gli Enti Pubblici di approvvigionarsi attraverso la Consip, fatta salva la possibilità di procedere diversamente a condizione che le procedure adottate prevedano corrispettivi inferiori a quanto stabilito dal Mercato elettronico di CONSIP e a condizione che non sussista un precedente contratto di fornitura fra la stessa Amministrazione appaltante e il fornitore;
- dal 1° ottobre 2021 sono stati applicati importanti aumenti tariffari di energia elettrica e gas, che solo in parte sono stati attenuati dagli interventi statali di cui alla Legge n. 130/2021;

VISTI gli artt. 26 della legge 23 dicembre 1999, n° 488 e 58 ss. della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, che hanno affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione Economica, il compito di stipulare nel rispetto della normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nonché dalla altre pubbliche amministrazioni sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla Convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi stabiliti;

DATO ATTO che: con Decreti del 24.02.2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero in questione ha affidato alla Consip s.p.a. la conclusione delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 L. 488/99;

- ai sensi della sopra richiamata normativa le restanti pubbliche amministrazioni possono aderire alle convenzioni in questione, che non vincolano in alcun modo gli Enti all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotti, ma danno semplicemente origine all'obbligo del fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli ordinativi di fornitura deliberati dalle Pubbliche amministrazioni che avranno utilizzato la convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- che ai sensi del sistema introdotto con la succitata normativa, l'obbligo di fornire i prodotti oggetto della Convenzione sussiste ai prezzi, alle condizioni, modalità e termini ivi contenuti, e i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura effettuato dalle prime nei confronti del secondo;

VISTO l'art. 1 commi 7 e 8 D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni in L. 14.08.2012 N. 135, che prevede per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, l'obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro Consip s.p.a. e le

centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1 co. 455 l. 2006 n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ovvero, in alternativa, la possibilità, per le stesse categorie merceologiche, di utilizzare i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico (cioè gli RDO) e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai medesimi soggetti (Consip e centrali di committenza regionali), ovvero, in alternativa, la possibilità di far riferimento ad altre centrali di committenza o di porre in essere procedure ad evidenza pubblica, qualora si addivenga a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni o accordi quadro Consip e delle centrali di committenza regionali e purché i contratti siano sottoposti a condizione risolutiva nel caso intervengano successivamente convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali con condizioni di maggior vantaggio economico;

RICHIAMATA la Legge 06.07.2012 n. 94 (conversione del D.L. 07/05/2012 n 52 – Spending Review) nella quale si prevede che nelle procedure per l'acquisto di beni e servizi gli Enti Locali devono applicare parametri qualità-prezzo migliorativi di quelli individuati in modo specifico nelle gare per convenzioni centralizzate, effettuate da Consip;

CONSIDERATO che il D.L. 95/2012 (secondo decreto-legge di revisione della spesa), convertito in Legge 135 del 07/08/2012, obbliga, ai sensi dell'art. 1, comma 7, le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni CONSIP o a quelle delle centrali regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo, tra i quali viene annoverata l'energia elettrica;

ATTESO che nel comunicato stampa del 03.03.2020, CONSIP precisava che “In ogni caso, l'attuale modello di approvvigionamento previsto dalla legge 135/2012 – in base alla quale tutte le PA sono obbligate a utilizzare la convenzione Consip per l'acquisto di Energia elettrica, a meno che non riescano ad ottenere, con procedure autonome, uno sconto di almeno il 3% rispetto al prezzo Consip – imponendo un limite minimo al risparmio da conseguire ha consentito di lasciare la giusta autonomia alle PA, salvaguardando al contempo i risparmi”;

DATO atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs n.36/2023 per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CHE ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affidamento fornitura ENERGIA ELETTRICA;
- Importo stimato del contratto: € 35.000,00;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e

nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

CONSIDERATO che l'attuale fornitore di energia per il Comune di Daverio è Royal Srl per le forniture di energia elettrica degli edifici pubblici e di pubblica illuminazione;

RICHIAMATA la propria determinazione n.263 del 15/09/2025 con la quale si affidava alla ditta Master Service Group srl l'incarico di Broker energetico finalizzato all'assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi la fornitura di energia elettrica;

DATO atto che al fine di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto si è proceduto con una richiesta di offerta nel Mercato Elettronico (MEPA), R.D.O. nr. 5628782;

VISTA la conferma tramite MEPA in data 17/09/2025 da parte di KIENERGIA SRL con sede in RIETI Via Rinaldi 2c/2d 02100 CF/PIVA 01183820578 ai fini della fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali per il periodo di un anno, per un importo presunto di €. 35.000,00 oltre IVA;

RILEVATO che l'operatore KIENERGIA srl, ha offerto il 10% di ribasso per la fornitura dell'energia elettrica rispetto al prezzo della convenzione Consip 22 lotto 3 LOMBARDIA;

RITENUTO quindi che le tariffe praticate dalla Società KIENERGIA srl con sede in RIETI Via Rinaldi 2c/2d 02100 CF/PIVA 01183820578 siano da considerare particolarmente vantaggiose per il Comune di Daverio e pertanto si può procedere all'affidamento della fornitura di energia elettrica per tutte le utenze comunali (edifici comunali, pubblica illuminazione ed utenze varie), a partire dalla data di volturazione dei relativi contratti con l'attuale fornitore;

SPECIFICATO:

- che il numero identificativo della gara (CIG) assegnato dall'ANAC per la procedura in argomento è il seguente B084812707D;
- che il contraente, pena la nullità assoluta del presente atto, dovrà osservare e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i. per tutte le attività conseguenti al presente atto;
- che i pagamenti eseguiti in dipendenza della presente determinazione saranno effettuati con strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità sulla base dei dati appositamente comunicati dal contraente;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante DURC online: Numero Protocollo INAIL n. NAIL\_49487480 con scadenza validità 15/10/2025;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle forniture di cui all'oggetto

CONSIDERATO che la sottoscritta risulta responsabile del procedimento relativo alla procedura per l'affidamento in oggetto e, come tale dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di

conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016 e si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo.

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

ACCERTATA la competenza della sottoscritta ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107, 5° comma del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 38 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici comunali e del decreto del Sindaco n.4 del 15.11.2021 di nomina a responsabile del servizio tecnico;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni descritte in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, quanto segue:

1. di DARE ATTO che la presente costituisce DECISIONE A CONTRARRE, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023;

2. di AFFIDARE in esito alla procedura in MEPA 5628782 alla ditta Kienergia Srl con sede a RIETI (RI) in Via M. Rinaldi 2c/2d - P. IVA/C.F. 01183820578 la fornitura dell'energia elettrica per le utenze comunali a seguito del ribasso del 10% rispetto al prezzo della Convenzione Consip 22 lotto 3 LOMBARDIA;

3. di RECEDERE dai precedenti contratti in essere per tramite della società Kinergia srl che svolgerà tutti gli adempimenti burocratici per il cambio di fornitore e la stipula dei nuovi contratti senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente, nel rispetto dei termini e delle convenzioni in corso;

4. di PRECISARE che l'adesione e la fornitura avrà decorrenza dalla comunicazione di Kienergia Srl che attesti la data di effettivo passaggio;

5. di DARE ATTO che la fornitura avverrà presumibilmente a partire dal 1° novembre 2025 con la possibilità di poter recedere in qualsiasi momento e di valutare ulteriori offerte di mercato, senza nessun costo per la pubblica amministrazione;

6. di DARE ATTO che la presente determinazione di affidamento, come previsto dalla legislazione vigente in materia, prevede una "condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 3% rispetto ai contratti già stipulati";

7. di PRENDERE ATTO che le somme necessarie quantificate in presunti € 35.000,00 annui (novembre 2025/ottobre 2026) compresa Iva per la spesa prevista sono stanziare e disponibili sui vari capitoli del bilancio finanziario 2025/2026 relativi alle utenze di che trattasi e così specificate:

Missione	Programma	Capitolo	Utenza	Esercizio 2025	Esercizio 2026
01	06	106203041	Palestra/Impianti Sportivi	2.400,00 €.	7.000,00
04	02	104203021	Scuola	1.165,00 €.	3.000,00

01	05	101303011	Uffici Comunali	2.130,00 €.	7.000,00
05	02	101503051	Palazzina Cultura/Protezione Civile	1.165,00 €.	3.000,00
05	02	105103041	Biblioteca	235,00 €.	850,00
01	05	110403031	Ambulatorio	150,00 €.	700,00
01	05	101503021	Orologio	235,00 €.	850,00
12	09	110503051	Lampade votive	160,00 €.	650,00
09	03	109503031	Ecostazione	120,00 €.	600,00
10	05	108203021	Illuminazione Pubblica (lavatoio, pannelli elettronici, impianti videosorveglianza/semaforo)	590,00 €.	2.900,00
				8.350,00€.	26.650,00

8. di DARE ATTO che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO DEBITORE: **KIENERGIA SRL**  
CODICE FISCALE PARTITA I.V.A. **01183820578**

9.di DARE ATTO della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;

10.di STABILIRE che il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data della presentazione della fattura al protocollo dell'Ente, previa verifica della regolarità dell'avvenuta fornitura alle condizioni economiche indicate e all'esito positivo delle verifiche di legge;

11.di DARE ATTO che a detto affidamento è stato attribuito il seguente CIG: B84812707D; da riportarsi in tutti i documenti relativi alla fornitura stessa;

12. di PRECISARE che l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con individuazione del conto dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

13. di DARE ATTO che in esito a quanto sopra è da ritenersi individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dipendente Sarti Viviana Anna, quale preposto all'unità organizzativa determinata a norma della Legge 241/1990;

12. di DARE ATTO CHE la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'albo online del Comune di Daverio per 15 giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D. Lgs n. 33/2013.

Funzionaria Area Finanziaria  
VIVIANA ANNA SARTI / InfoCert S.p.A.

*Atto firmato Digitalmente*